

VANNO BENE
ANKE X
04/95
- Conferma di Garco -

SALVARENDITA

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa, redatta nel rispetto delle disposizioni emanate a tutela del Consumatore (*direttiva 92/96/CEE e D.L. 17 marzo 1995 n. 174*) e secondo quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 249 del 19.06.1995, vuole contribuire a far conoscere in modo corretto le principali caratteristiche del contratto di assicurazione prescelto per consentire al Contraente di sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa. Al riguardo si raccomanda, inoltre, di leggere le Condizioni di Polizza ed, eventualmente, di richiedere chiarimenti al Consulente assicurativo.

SALVARENDITA

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa è l'assicurazione che meglio si presta ad un atto di previdenza individuale per costituire, con un piano a versamenti ricorrenti, una pensione libera ed integrativa a quella di legge.

Salvarendita è un prodotto innovativo che permette al Cliente di costituirsi una pensione adatta alle proprie esigenze, graduando

nel tempo l'impegno contrattuale mediante la sottoscrizione di moduli successivi, ognuno di durata limitata.

Oltre a questa assicurazione, denominata tecnicamente di "rendita differita con controassicurazione", sono disponibili altre forme quali:

- **mista** con sia una componente di risparmio che di puro rischio;
- **capitale differito** per compiere una forma di risparmio assicurativo di breve periodo;
- **temporanee in caso di premorienza** con la finalità di coprire esclusivamente tale evento per un periodo delimitato con versamenti a fondo perduto;
- **morte a vita intera** per tutelare gli eredi in qualsiasi momento della scomparsa dell'Assicurato.
- **rendita differita temporanea vitalizia** per garantire il raggiungimento degli obiettivi del giovane indipendentemente dallo stato in vita del genitore

Il Cliente può richiedere al Consulente assicurativo informazioni anche su questi contratti per scegliere quello che più risponde alle specifiche esigenze.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

DEFINIZIONE DELLE GARANZIE

Salvarendita prevede la corresponsione di una rendita rivalutata, pari alla somma di tutte le rendite assicurate in relazione alle annualità di premio versate, pagabile a partire dal termine del differimento in caso di vita dell'Assicurato in rate posticipate e fino al suo decesso.

In caso di decesso dell'Assicurato prima del termine del differimento AdriaVita restituirà agli eredi designati tutte le annualità di premio nette versate, comprese eventuali frazioni, debitamente rivalutate.

L'ammontare della rendita complessivamente assicurata dipende dall'età e sesso dell'Assicurato, dall'entità del premio, dalla sua percentuale di crescita, dalla frequenza di pagamento nell'anno, dalla rateazione di pagamento della stessa e dalla durata del modulo.

Il Consulente è a disposizione del Contraente per chiarire quali risultati conseguono in funzione delle diverse combinazioni degli elementi sopraelencati.

MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

Salvarendita appartiene ad una categoria di assicurazioni sulla vita a prestazione rivalutabile, collegata ad una Gestione Speciale denominata "Genercasse", separata dalle altre attività di AdriaVita e disciplinata da un regolamento riportato nelle Condizioni di Polizza. Il risultato della suddetta Gestione è annualmente certificato da una Società di revisione iscritta all'albo (D.P.R. 136/75), che ne garantisce la correttezza.

Ad ogni ricorrenza annuale la rendita complessivamente assicurata usufruirà di una rivalutazione determinata in funzione di quanto avrà reso la Gestione Speciale Genercasse, dove sono impiegate le disponibilità maturate nel contratto, e dell'aliquota di retrocessione (cioè della percentuale di partecipazione al rendimento riconosciuta ogni anno agli assicurati) crescente in relazione all'ammontare del cumulo dei premi versati, come più dettagliato nelle Condizioni di Polizza.

La misura di rivalutazione sarà, pertanto, pari al rendimento riconosciuto al contratto, al netto del tasso di interesse del 3% annuo, perché già precontato nel calcolo della rendita assicurata.

Un esempio di questo meccanismo di rivalutazione è riportato nel progetto numerico personalizzato da consegnarsi unitamente alla presente nota informativa. Al riguardo va precisato che i valori hanno carattere indicativo, non potendosi conoscere oggi l'entità dei risultati futuri di Genercasse ed, inoltre, non tengono conto degli effetti inflattivi.

Tale progetto riporta lo sviluppo delle prestazioni assicurate sulla base dell'**ipotesi di rendimento finanziario prescritta dall'ISVAP**. Proprio per l'imprevedibilità dei risultati finanziari futuri sono, inoltre, indicati gli importi della rendita assicurata al termine del differimento con un rendimento superiore ed inferiore di un punto rispetto all'ipotesi di partenza.

È, comunque, data la garanzia di un valore minimo di rendita assicurata a scadenza, il cui importo, evidenziato sempre nel progetto, è pari alla somma delle rendite assicurate iniziali, già comprensive del tasso di interesse annuo precontato del 3%.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto il Contraente è certo che i risultati via via raggiunti siano acquisiti: la rendita assicurata anno per anno potrà solo aumentare.

Infatti, ad ogni ricorrenza annuale, AdriaVita provvederà ad aggiornare la prestazione, in base al rendimento finanziario attri-

buito, ed a comunicare al Contraente, con lettera separata o con la quietanza di premio, l'ammontare certo della rivalutazione assegnata, che da quel momento costituisce impegno contrattuale. In tal modo il Contraente avrà la possibilità di verificare la corrispondenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi da raggiungere.

DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza, nel corso del quale sono operanti le garanzie assicurative.

Salvarendita è un programma assicurativo organizzato a moduli con una durata di pagamento dei premi complessiva determinata in funzione dell'età di pensionamento, compresa tra i 55 e i 65 anni a scelta del Contraente. Tuttavia, al termine del modulo, il Contraente è libero di sospendere il pagamento dei premi. La durata del modulo è pari a 10 anni per gli Assicurati di età inferiore a 41 anni; per gli altri è in funzione dell'età a fine programma con un minimo di 5 anni ed un massimo di 14 anni.

Al Contraente è data la possibilità di proseguire il rapporto assicurativo, usufruendo di una vantaggiosa rivalutazione della rendita complessivamente assicurata con l'opzione del differimento automatico del godimento della rendita ed accendendo contemporaneamente un nuovo modulo.

MODALITÀ E DURATA DEI VERSAMENTI

A fronte della garanzia del pagamento della rendita assicurata, è dovuto un premio anticipato ogni anno, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato, con la possibilità per il Contraente di pagare una volta all'anno oppure ogni mese con una maggiorazione di premio esposta nel progetto personalizzato allegato.

I versamenti potranno essere effettuati dal Contraente presso la propria banca con una "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente".

In caso di estinzione del conto corrente il Contraente dovrà comunicare ad AdriaVita le coordinate bancarie (codici ABI e CAB) del nuovo conto con l'eventuale nuova autorizzazione di addebito qualora sia cambiato anche l'Istituto di Credito, oppure potrà richiedere una diversa forma di pagamento (ad esempio il conto corrente postale).

MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO E DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Salvarendita è un prodotto estremamente flessibile.

Il Contraente, infatti, può decidere di riscattare, trascorso il primo anno di assicurazione, sciogliendo così anticipatamente il contratto, a condizione che sia stata completata la prima annualità di premio.

Al Contraente è data la possibilità di richiedere informazioni sull'importo maturato; AdriaVita risponderà sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di riscatto dovrà essere consegnato l'originale di polizza e di proposta, la richiesta di riscatto, l'eventuale attestazione relativa alla detrazione dei premi ai fini Irpef.

È, inoltre, data facoltà al Contraente di sospendere il pagamento dei premi ricorrenti, a condizione che almeno la prima annualità sia stata pagata completamente, pena l'acquisizione da parte della Società delle rate pagate.

In tal caso il contratto rimarrà in vigore, ferma restando la facoltà di riattivarlo, per una rendita assicurata pari alla somma delle

rendite assicurate in relazione ai premi versati, eventualmente l'ultima riproporzionata in funzione delle rate di premio mancate all'intera annualità, che continuerà a usufruire di tutte le rivalutazioni fino al termine del differimento.

Al termine del periodo di differimento, in alternativa alla rendita complessivamente assicurata, è lasciata la possibilità al Contraente, di richiedere il riscatto.

Nel progetto personalizzato sono esposti entrambi i valori di riscatto (sia nel corso che al termine del periodo di pagamento premi), mentre quelli della rendita ottenibile in caso di sospensione del pagamento dei premi coincidono, per i loro importi iniziali, con la rendita assicurata relativa alle annualità di premio versate. I pagamenti dovuti da AdriaVita a qualsiasi titolo, in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti necessari e previsti dalle Condizioni di Polizza. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

OPZIONI

Il Contraente, con la stipula di Salvarendita, ha preferito una forma assicurativa che ha come prestazione, al termine del differimento, la liquidazione di una rendita vitalizia rivalutabile.

E' comunque data la possibilità di scegliere, in alternativa, tra:

- la liquidazione di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni, indipendentemente dallo stato in vita dell'Assicurato e successivamente vitalizia;
- la liquidazione di una rendita rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda persona alla morte dell'Assicurato;
- il rinvio della scelta tra rendita o capitale al momento più opportuno, con il differimento automatico del godimento della rendita, continuando ad usufruire di una vantaggiosa rivalutazione senza pagare più nulla.

ASPETTI FISCALI

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una tassa governativa del 2,5%, secondo la misura attualmente in vigore.

Detraibilità fiscale dei premi

I versamenti - fino ad un massimo di L. 2.500.000 - sono detraibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, secondo un'aliquota indicata nel progetto personalizzato, nei limiti e nelle forme consentiti dalla legge.

In virtù della riduzione d'imposta di cui il Contraente viene a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato, come evidenziato nel progetto. La riduzione di costo, in detto esempio, è uguale al prodotto del premio, fino al limite consentito, per l'aliquota IRPEF indicata dalla legge.

Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano

trascorsi 5 anni dalla stipula, l'ammontare dei premi detratti fiscalmente costituisce reddito soggetto a tassazione a norma di legge.

Tassazione delle Somme Assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono:

- soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se si tratta di rendite vitalizie;
- soggette a ritenuta, pari al 12,50% della differenza fra la somma liquidabile (riscatto) e l'ammontare dei premi pagati, in caso di vita dell'Assicurato, d'acconto se percepite nell'esercizio di attività commerciali, altrimenti d'imposta. L'imposta si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente il decimo;
- esenti da IRPEF, ILOR ed imposta sulle successioni, in caso di morte dell'Assicurato.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato dell'accettazione per iscritto della proposta da parte della Società, dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R presso la sede amministrativa di AdriaVita.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione contrattuale a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

AdriaVita, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuta a rimborsare il premio corrisposto al netto delle imposte e delle spese di emissione sostenute ed indicate in proposta ed in polizza.

REGOLE RELATIVE AI RECLAMI

Eventuali reclami vanno inoltrati, per iscritto, al recapito relativo alla sede amministrativa della Società. AdriaVita darà risposta, al più tardi, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

E', comunque, facoltà del Cliente di presentare reclamo all'Ufficio Reclami dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP, Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma).

LEGISLAZIONE E LINGUA APPLICABILE

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

AdriaVita comunicherà, tempestivamente e per iscritto al Contraente, qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento agli:

- 1) elementi identificativi della Società;
- 2) elementi essenziali del contratto, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche alla legislazione ad esso applicabile.

**“SALVARENDITA” PREVEDE L’UTILIZZO DELLA TARIFFA A11R-R RIV:
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA DIFFERITA CON CONTROASSICURAZIONE A PREMI RICORRENTI
CON RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA**

Caratteristiche:

SALVARENDITA è un programma composto da una serie di moduli, uno successivo all’altro, in funzione della scadenza complessiva indicata dal Contraente.

Ogni modulo, calcolato con la tariffa A11R- RIV, ha una durata di pagamento premi limitata.

Al termine di ciascun modulo, la somma delle RENDITE ANNUE acquisite con i premi ricorrenti versati, ognuna rivalutata come previsto dalle Condizioni di Polizza verrà:

- differita, di anno in anno, fino alla scadenza del programma secondo l’opzione del Differimento Automatico del Godimento della Rendita, continuando ad usufruire di una rivalutazione annua;
- oppure
- pagata vita natural durante dell’Assicurato in rate posticipate;
- oppure
- riscattata o convertita in una delle rendite di opzione.

Premessa

A) Disciplina del contratto:

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Polizza
- Norme legislative in materia.

B) Terminologia

- 1) Società: AdriaVita S.p.A.
- 2) Contraente: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto
- 3) Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il contratto
- 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate
- 5) Premio: importo dovuto dal Contraente alla Società
- 6) Decorrenza: data di inizio della copertura assicurativa
- 7) Riserva matematica: importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI DI POLIZZA

ART. 1 PRESTAZIONI GARANTITE

La Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati:

a) **in caso di vita dell’Assicurato al termine del differimento** la rendita complessivamente assicurata, pagabile in rate posticipate, pari alla somma delle rendite assicurate in funzione delle annualità di premio versate, maggiorata delle rivalutazioni attribuite nella misura e con le modalità definite all’art. 4.

La rendita assicurata da ognuna delle annualità di premio dovute ad ogni anniversario della data di decorrenza si ottiene dividendo l’importo di ciascuna annualità per il tasso di premio della tariffa relativo all’età dell’Assicurato a tale anniversario ed alla durata mancante al termine del differimento;

b) **in caso di morte dell’Assicurato prima del termine del differimento** un importo pari alla somma delle annualità di premio nette versate, comprese l’eventuali frazioni di premio, maggiorate dell’eventuali riduzioni di premio previste dalla tariffa e rivalutate fino alla data del decesso, con la misura e le modalità indicate per la rendita assicurata.

ART. 2 CONCLUSIONE ED EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione si intende concluso nel giorno in cui:

- il Contraente abbia ricevuto comunicazione per iscritto dell’accettazione della proposta da parte della Società,

oppure

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza.

L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio.

ART. 3 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A/R indirizzata al recapito della sede amministrativa.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio.

La Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, il premio corrisposto al netto del-

le imposte e delle spese sostenute per l’emissione del contratto, quantificate in polizza ed in proposta.

ART. 4 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Società riconoscerà una rivalutazione annua della rendita complessivamente assicurata in base alle condizioni appresso indicate ed a tal fine gestirà le disponibilità maturate (riserva matematica), con le modalità ed i criteri previsti dall’art. 17 - Regolamento GENERCASSE.

L’aumento della rendita complessivamente assicurata sarà comunicato al Contraente ad ogni ricorrenza annuale.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale che verrà applicato a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo; di detto rendimento viene attribuita al contratto l’aliquota di retrocessione sotto riportata, individuata in funzione del cumulo dei premi versati prima di ogni anniversario della data di decorrenza al lordo di tasse governative, spese di incasso ed addizionale di frazionamento.

Cumulo dei premi lordi versati	Aliquota di retrocessione
fino a 4.999.999	80,00%
da 5.000.000 a 9.999.999	82,50%
da 10.000.000 a 24.999.999	85,00%
da 25.000.000 a 49.999.999	87,50%
da 50.000.000	90,00%

Il rendimento attribuito al contratto risulta, pertanto, uguale al prodotto dell’aliquota di retrocessione acquisita per il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale di cui al punto C) dell’art. 17.

Durante il periodo di godimento della rendita e per l’opzione di “Differimento Automatico di Godimento della Rendita” l’aliquota minima di retrocessione è pari all’ 85%

La misura annua della rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse del 3% - già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata -, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Il rendimento attribuito al contratto non può, comunque, risultare superiore al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale diminuito di un punto.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto la rendita complessivamente assicurata allora in vigore, verrà aumentata della misura di rivalutazione sopra definita.

Da tale anniversario il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per la nuova rendita complessiva.

ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è calcolato in annualità anticipate e deve essere pagato alle scadenze pattuite.

Il premio del primo anno, anche se frazionato, è dovuto per intero. Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio a completamento della prima annualità determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. Le rate di premio pagate restano acquisite alla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE ANNUALITÀ DI PREMIO

Su richiesta del Contraente le annualità di premio successive alla prima potranno essere costanti oppure crescenti di una percentuale annua prestabilita ed indicata nel documento contrattuale.

E' data facoltà al Contraente di modificare detta percentuale in corso di contratto.

ART. 7 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

In caso di mancato pagamento anche di una sola annualità di premio o di una sua rata e sempre che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio, il contratto resta in vigore per la rendita di seguito definita.

La rendita, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, è uguale alla rendita complessivamente assicurata dalle annualità di premio, comprese eventuali frazioni, versate fino alla data di sospensione e rivalutata nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 4.

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato l'importo determinato secondo quanto previsto all'art. 1.

ART. 8 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Il Contraente non in regola con il pagamento dei premi, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può riattivare l'assicurazione entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di riattivazione e quella di scadenza.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando tre punti alla misura della rivalutazione determinata a norma del punto A) dell'art. 4, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

Trascorsi 12 mesi ma entro 24 mesi, la riattivazione viene con-

cessa solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società.

La riattivazione del contratto determina l'entrata nuovamente in vigore dell'assicurazione alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata l'assicurazione non può più essere riattivata.

ART. 9 RISCATTO

Su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza ed a condizione che sia stata pagata la prima annualità di premio, il contratto è riscattabile.

Il riscatto è accordabile sia nel corso che al termine del differimento.

1) **Il valore di riscatto nel corso del differimento** si ottiene scontando al tasso del 4,50% per il periodo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza contrattuale, il capitale di seguito definito.

Il capitale si ottiene moltiplicando la rendita, determinata secondo quanto riportato all'art. 7 e rivalutata fino alla data di richiesta del riscatto, per il coefficiente A) indicato nel documento di polizza, stabilito in base all'età dell'Assicurato al termine del differimento, e dividendo il prodotto per 100.

Il suddetto coefficiente viene maggiorato di tante volte 10,125 per ogni 100 lire di rendita complessivamente assicurata, quanti sono gli anni mancanti al termine del differimento, computati a partire dall'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di richiesta del riscatto, con un massimo di 50,625.

2) **Il valore di riscatto al termine del differimento** si ottiene moltiplicando la rendita assicurata, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente A) indicato nel documento di polizza stabilito in base all'età dell'Assicurato al termine del differimento e dividendo il prodotto per 100.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di pagamento della rendita.

ART. 10 PRESTITI

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

È, comunque, lasciata facoltà al Contraente di rinunciare, al momento della stipula del contratto e per la durata di anni 5, a quanto sopra riportato.

La rinuncia sarà valida solo se richiamata nel documento di polizza.

ART. 11 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere al altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno, vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 12 OPZIONI

Il Contraente può richiedere, entro il termine del differimento ed in caso di vita dell'Assicurato:

1) la conversione, della rendita complessivamente assicurata in una:

a) rendita annua rivalutabile, da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente fintantochè l'Assicurato è in vita;

b) rendita annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione non può essere riscattata durante il periodo di pagamento e viene rivalutata ad ogni successivo anniversario della sua decorrenza nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 4;

2) il Differimento automatico del godimento della rendita.

Il godimento della rendita verrà differito, di anno in anno, senza ulteriore corresponsione di premi.

Durante il periodo di differimento automatico, ad ogni anniversario, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata secondo la misura di rivalutazione stabilita al punto A) dell'art. 4 e moltiplicata per il coefficiente riportato nella tabella "Differimento Automatico di Godimento della Rendita", in funzione dell'età dell'Assicurato a tale data, del sesso e della rateazione della rendita.

Il Contraente può chiedere in qualunque momento che, a partire dall'anniversario immediatamente successivo, venga interrotto il differimento automatico. In tal caso, a partire da tale anniversario, la Società inizierà a corrispondere la rendita vitalizia maturata a tale data, pagabile in rate posticipate secondo il frazionamento stabilito in polizza, che si rivaluterà ad ogni anniversario secondo la misura di rivalutazione stabilita al punto A) dell'art. 4. Qualora, durante il periodo di differimento, avvenga il decesso dell'Assicurato, la Società liquiderà, agli aventi diritto, il valore capitale della rendita maturato all'ultimo anniversario che precede la data di decesso rivalutato, per il periodo intercorrente fra detta data e l'ultimo anniversario, al tasso di rendimento annuo attribuito stabilito al punto A) dell'art. 4.

Il Contraente può, durante il periodo di differimento, riscattare il valore capitale della rendita richiedendone l'immediata liquidazione. In tal caso la Società liquiderà al Contraente il valore capitale della rendita maturato all'anniversario di contratto che precede la data di richiesta del riscatto.

Il valore capitale della rendita maturato ad un determinato anniversario di polizza si ottiene moltiplicando la rendita maturata a tale data per il coefficiente determinato, in funzione dell'età dell'Assicurato all'anniversario suddetto, al sesso e della rateazione della rendita. Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente ad una parte delle prestazioni garantite.

ART. 13 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, prestito, vincolo e pegno richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 14 DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 15 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'ef-

fettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, mentre la Società si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Assicurato entro un anno dalla data di stipulazione del contratto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono, inoltre, consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia o la Sede della Società.

ART. 16 TASSE ED IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 17 REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE GENERCASSE

A) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "GENERCASSE" ed indicata nel seguito con la sigla GENERCASSE.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono la rivalutazione legata al rendimento della GENERCASSE.

La gestione della GENERCASSE è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

B) La gestione della GENERCASSE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31.03.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GENERCASSE al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GENERCASSE, il rendimento annuo della GENERCASSE, quale descritto al seguente punto C) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

C) Il rendimento annuo della GENERCASSE per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GENERCASSE di competenza di quell'esercizio al valore medio della GENERCASSE stessa.

Per risultato finanziario della GENERCASSE si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GENERCASSE - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GENERCASSE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscri-

zione nella GENERCASSE per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della GENERCASSE si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli Investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GENERCASSE.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene

determinata in base al valore di iscrizione nella GENERCASSE. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GENERCASSE, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

D) La Società si riserva di apportare al punto C), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

TARIFFA A11R-R RIV

Premi unici lordi per Lit. 100 di rendita annua assicurata iniziale, pagabile in rate annuali posticipate.

MASCHI				
Età/ differimento anni				
	11	12	13	14
41				1116.50
42			1148.05	1085.15
43		1180.42	1116.00	1053.12
44	1213.62	1147.64	1083.24	1020.67
45	1180.09	1114.15	1050.08	988.12
46	1145.83	1080.23	1016.81	955.63
47	1111.15	1046.22	983.60	923.07
48	1076.38	1012.29	950.34	890.51
49	1041.69	978.32	917.10	858.22
50	1006.98	944.36	884.14	826.19
51	972.29	910.71	851.45	794.27
52	937.92	877.35	818.89	
53	903.86	844.12		
54	869.94			

FEMMINE				
Età/ differimento anni				
	11	12	13	14
41				1316.11
42			1353.30	1285.47
43		1391.46	1322.01	1254.25
44	1430.59	1359.50	1290.13	1222.18
45	1397.93	1326.93	1257.38	1189.45
46	1364.67	1293.49	1223.97	1156.25
47	1330.51	1259.38	1190.09	1122.82
48	1295.68	1224.81	1156.00	1088.68
49	1260.38	1190.02	1121.18	1053.99
50	1224.89	1154.51	1085.82	1018.68
51	1188.66	1118.45	1049.83	982.77
52	1151.87	1081.76	1013.23	
53	1114.45	1044.44		

Coefficienti di differimento automatico del godimento della rendita

RATEAZIONE DELLA RENDITA ANNUALE

Età al termine dell'anno di differimento			Età al termine dell'anno di differimento			Età al termine dell'anno di differimento		
	MASCHI	FEMMINE		MASCHI	FEMMINE		MASCHI	FEMMINE
29	1,04105	1,03861	42	1,04799	1,04400	55	1,05781	1,05282
30	1,04149	1,03895	43	1,04850	1,04453	56	1,05918	1,05391
31	1,04198	1,03930	44	1,04907	1,04504	57	1,06071	1,05496
32	1,04247	1,03964	45	1,04979	1,04554	58	1,06207	1,05628
33	1,04300	1,04000	46	1,05034	1,04618	59	1,06321	1,05753
34	1,04352	1,04036	47	1,05103	1,04675	60	1,06423	1,05868
35	1,04400	1,04075	48	1,05167	1,04738	61	1,06546	1,05967
36	1,04453	1,04113	49	1,05233	1,04792	62	1,06670	1,06120
37	1,04513	1,04154	50	1,05299	1,04866	63	1,06768	1,06267
38	1,04567	1,04198	51	1,05365	1,04932	64	1,06879	1,06435
39	1,04621	1,04243	52	1,05441	1,05011	65	1,07015	1,06618
40	1,04685	1,04291	53	1,05541	1,05092			
41	1,04744	1,04344	54	1,05650	1,05187			

Opzione capitale: valori di riscatto per L. 100 di rendita assicurata al termine del differimento automatico

RATEAZIONE DELLA RENDITA ANNUALE

Età al termine del differimento			Età al termine del differimento			Età al termine del differimento		
	MASCHI	FEMMINE		MASCHI	FEMMINE		MASCHI	FEMMINE
29	2380,5096	2554,3128	42	1974,8788	2212,7887	55	1482,9012	1757,0634
30	2353,7812	2531,9706	43	1939,4029	2181,5757	56	1441,4686	1716,9103
31	2326,2489	2508,9672	44	1903,5184	2149,7592	57	1399,1428	1676,0267
32	2297,9315	2485,3467	45	1866,9906	2117,3950	58	1356,3155	1634,0724
33	2268,7683	2461,0730	46	1830,1964	2084,2235	59	1313,3988	1591,3084
34	2238,8444	2436,1966	47	1792,9441	2050,4624	60	1270,6458	1548,0261
35	2208,2693	2410,6433	48	1755,3594	2016,0269	61	1227,8983	1504,5718
36	2176,9807	2384,4760	49	1717,4859	1981,1565	62	1185,2512	1460,2789
37	2144,8720	2357,6447	50	1679,3743	1945,5083	63	1143,0951	1415,3865
38	2112,1237	2330,1230	51	1641,0764	1909,3093	64	1101,3661	1369,7693
39	2078,7845	2301,9203	52	1602,4876	1872,3797	65	1059,8760	1323,4154
40	2044,7077	2273,0120	53	1563,3246	1834,7653			
41	2010,0267	2243,2962	54	1523,5357	1796,2935			